



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 13/09/2018  
nr. 0007460  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Alessandra Zedda  
On. Stefano Coinu  
On. Giuseppe Fasolino  
On. Antonello Peru  
On. Marco Tedde  
On. Edoardo Tocco  
On. Stefano Tunis  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1600/A sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 35/22 del 10 luglio 2018 avente ad oggetto "Disegno di legge concernente - Disposizioni relative agli Enti del Sistema Regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)". Richiesta di annullamento in autotutela. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3093 del 10 settembre 2018 inviata dall'Ufficio di Gabinetto della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 10/09/2018  
nr. 0007351  
Classifica I.6.4  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

A.6.4.1

- nota

fax



6860  
6982

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Assessorato Programmazione  
Prot. Uscita del 10/09/2018  
nr. 0003093  
Classifica I.6.4  
13-00-00



Cagliari,

- > Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
della Regione Autonoma della Sardegna
- > Assessore dei Lavori Pubblici

e. p.c

Oggetto: Rif. richiesta notizie - Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1600/A  
Trasmissione elementi di risposta.

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma dei consiglieri regionali Zedda Alessandra, Contu, Fasolino, Peru, Tedde, Tocco, Tunis, si trasmettono i seguenti elementi di risposta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

D'ordine dell'Assessore  
Il Capo di Gabinetto

Anna Pireddu

Visto  
Segretario Particolare - G. Caruso



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANZU, GHEOTU E ASSENTU DE SA TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANZO, GHEOTTO E ASSELTU DEL TERRITORIO

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/22 del 8 luglio 2018 "Disegno di legge concernente "Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)", si provvede ad adeguare la contabilizzazione dei valori dello stato patrimoniale regionale a quanto disposto dal D. Lgs n. 118/2011 (art. 11-ter e Allegato 4/3 - punto 6.1.3 b)), con particolare riferimento alle "immobilizzazioni finanziarie", rappresentative della "partecipazione/controllo" in capo alla Regione sui propri enti strumentali, valorizzata contabilmente dal "patrimonio netto" degli stessi.

Nessuna disposizione dello stesso DDL, invece, fa riferimento alla proprietà del patrimonio degli stessi enti (agenzie, aziende ed istituti regionali), che rimane totalmente invariata.

Nello stato patrimoniale regionale, viene inserito il <valore della partecipazione/controllo> esercitato sugli "enti" (agenzie, aziende ed istituti regionali) strumentali della Regione (si veda vedi art. 4 del DDL), secondo quanto previsto, dallo stesso D.Lgs n. 118/2011, al punto 6.3.1 b) dell'Allegato 4/3<sup>1</sup>, quantificato secondo il metodo del "patrimonio netto" (valore risultante dallo stato patrimoniale dei bilanci dei singoli enti), restando del tutto impregiudicata l'attuale valorizzazione e contabilizzazione dello specifico patrimonio, attivo e passivo, dei singoli enti nello stato patrimoniale dei rispettivi bilanci. Il patrimonio netto di Area (Bilancio di esercizio al 31.12.2017) è pari a € 755.026.231.

Il valore riportato nello stato patrimoniale regionale è cioè rappresentativo dell'attuale valore (positivo o negativo) che risulterebbe in capo alla Regione in caso di una ipotetica "liquidazione" (cessazione) dell'ente strumentale, ottenuto dalla differenza tra l'attivo ed il passivo dello stato patrimoniale dell'ente stesso (patrimonio netto) [vedi art. 5 del DDL], senza alcuna incidenza sulla attuale proprietà, gestione e contabilizzazione del proprio patrimonio da parte del singolo ente, che rimangono del tutto invariate. Il valore del patrimonio netto di Area (Bilancio di esercizio al 31.12.2017) è pari a € 755.026.231.

Si è pertanto provveduto ad una semplice "ricognizione" degli enti strumentali della Regione (controllati/partecipati ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs n. 118/2011), già appartenenti al "sistema Regione" in base alla normativa regionale vigente, per inserirli in un elenco unitario che ne consentisse una individuazione univoca e più agevole.

<sup>1</sup> Allegato 4/3 – punto 6.3.1

- a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile.
- b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto".



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DI SA PROGRAMMATZIONE, BILANZIU, CRÉDITU E ASSETTU DE SU TERRITÓRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Come correttamente riportato anche nella Relazione di analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al DDL in esame, infatti:

*"All'art. 1, ai commi 1 e 2 si dispone una "ricognizione" degli enti che rientrano nel "sistema Regione" di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), le cui "partecipazioni" da parte della Regione, come chiarito nel successivo articolo 2 (rinumerato art. 4), appartengono al patrimonio esclusivo della Regione, salvo diversa previsione contenuta nelle leggi istitutive."*

*"... per esigenze di organicità e coerenza sistematica dell'ordinamento regionale, si ritiene soluzione più corretta intervenire direttamente sull'art. 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introducendo un ulteriore comma, successivo al 2-bis, in cui si rimanda all'elenco allegato in via ricognitiva"*

*"All'art. 2, al comma 2, la previsione che gli enti del "sistema Regione" sono valutati nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie appare una disposizione meramente ricognitiva ed attuativa di quanto previsto dall'allegato n. 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto spetta allo Stato e non alla Regione determinare le regole applicabili in materia. Indi, dal punto di vista sostanziale, non pone problemi di contrasto tra le fonti normative... La disposizione da ultimo indicata, nella sostanza, opera un richiamo (seppur senza indicazione formale della disposizione) all'11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, che al comma 1 fa riferimento agli enti strumentali "controllati" e al comma 2, in via residuale, agli enti strumentali "partecipati". In buona sostanza, poiché si sta dando attuazione a disposizioni statali senza alcuna modifica sostanziale, non vi sono, nel merito, criticità da valutare."*

Il richiamo "espresso" alla norma statale di riferimento (art. 11-ter del D.Lgs n. 118/2011) è peraltro esplicito nel successivo art. 4:

**Art. 4 Istituzione degli enti del sistema Regione e valutazione e iscrizione delle partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale**

1. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. È fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.

3. Le partecipazioni di cui ai precedenti commi sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

**Art. 5 Successione e valore di liquidazione**



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORI DELLA PROGRAMMAZIONE, DEMOCRATIA, CREDITO E ARGENTI DEI SU TERRITORI  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ARGENTI DEL TERRITORIO

La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, disposte con legge regionale.

### **Focus sull'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa**

Istituita con L.R. 8 agosto 2006, n. 12

Riformata con L.R. 23 settembre 2016, n. 22

Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione.

Nell'interrogazione viene rappresentato che "A causa della propria natura commerciale non può costituire né Sistema Regione, né altro sistema correlato all'Amministrazione regionale, stante la diversa natura giuridica a garanzia del perseguimento degli scopi di istituto" [non rientrerebbe quindi tra gli enti cui applicare il d.lgs n. 165/2001]

A tal proposito si segnala che la natura "commerciale" dell'attuale Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) è sostanzialmente identica a quella precedentemente caratterizzante gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP - Enti Pubblici "non economici"), anche dal punto di vista del trattamento fiscale, i quali - esattamente come l'attuale Azienda - non ricevevano contributi di funzionamento da altre Amministrazioni pubbliche (Stato/Regione), pagavano le imposte e gli oneri relativi al proprio patrimonio ed al proprio personale, stanziavano le risorse necessarie per il mantenimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di proprietà.

La qualificazione di Ente Pubblico "economico" - stabilita dalla Regione (ai sensi del DPR n. 348/1979) con propria Legge regionale [LR n. 12/2006, ribadita con la successiva LR n. 22/2016, ma sempre suscettibile di ulteriori modifiche] - ha voluto solamente evidenziare la necessità di una più oculata gestione, in ambito regionale, (in analogia con le logiche aziendalistiche) delle risorse pubbliche gestite dall'Ente "strumentale" Regionale nell'ambito della edilizia residenziale ed abitativa pubblica, al fine di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi della gestione stessa, pur in assenza di contributi di funzionamento da parte dell'ente controllante, evitando ripetute perdite di esercizio riconducibili alla necessità di copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente controllante, come invece poteva accadere nel caso dell'Ente Pubblico "non economico", data l'esclusiva prevalenza - in quel caso - delle finalità "sociali" rispetto a quelle di "economicità" della gestione [intesa come garanzia del perdurare nel tempo dell'azienda grazie ai soli risultati gestionali raggiunti mediante la gestione caratteristica - fini istituzionali affidati dalla Regione stessa].

A dimostrazione della corretta contabilizzazione del valore di "controllo/partecipazione", effettuata da parte della RAS, tra le "immobilizzazioni finanziarie" del proprio stato patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 118/2011 e relativi principi contabili applicati, occorre determinare se l'Azienda



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA PROGRAMMAZIONE, BILANZU, CREDITU E ASSUNTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) sia, a tutti gli effetti, un ente "strumentale" della Regione, "controllato" dalla stessa e da essa interamente ed esclusivamente "partecipato".

In questo senso, la stessa LR n. 22/2016 ha da ultimo ribadito che:

Art. 1 "Finalità, definizioni ed obiettivi": La Regione, con la presente legge, in conformità con lo Statuto speciale per la Sardegna, disciplina le funzioni in materia di edilizia sociale ...<sup>2</sup>

Art. 5 "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA)": comma 1 "AREA ... costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate, ed esercita le funzioni di attuazione ed eventualmente di gestione di opere ed interventi di edilizia attribuite alla competenza regionale, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3"

Art. 6 "Funzioni e attività di AREA": AREA agisce come operatore pubblico nel campo dell'edilizia sociale ... in esecuzione dei contenuti del DoPIES e dei piani regionali [di competenza della Regione: Giunta-Consiglio regionale], svolgendo specificatamente le seguenti attività:

... c) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale

Art. 14 "Bilancio e documenti contabili", comma 2: "Le scritture contabili sono ispirate al rispetto dei principi contenuti nel d.lgs n. 118/2011 ... con riguardo agli atti di indirizzo e alle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale"

Art. 16 "Vigilanza e controllo"

- comma 1 "AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della L.R. N. 14/1995..., e può richiedere informazioni agli organi dell'Azienda ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 11/1995 ..., anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo"

- comma 2 "Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 14/1995, i seguenti atti:

- a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
- b) i regolamenti;
- c) i piani annuali e pluriennali di attività;
- d) le piante organiche e gli atti di organizzazione interna

- comma 3 "Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della L.R. n. 14/1995"

<sup>2</sup> Il DPR n. 348 del 1979: art. 70 comma 1 stabilisce che "Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione degli interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale, nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento" e al comma 2 "Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del DPR n. 480/1975, la regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali"]



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, SIZANTU, CRUPEDDU, ASSUNTU DE SU TERRITORIU  
AGGIORNATU DELLA PROGRAMMATZIONE, BILANCU, CINECU ED U ASSETTU DEL TERRITORIU

In conclusione, al pari di quanto avviene per le partecipazioni azionarie della RAS in società controllate e partecipate, il cui valore è dato dalle rispettive quote azionarie detenute dalla Regione ed indicato nel patrimonio regionale tra le immobilizzazioni finanziarie, anche per quanto riguarda gli enti/agenzie/aziende regionali diversi dalle "società per azioni", come il caso di AREA, il valore della partecipazione regionale (coincidente con il suo valore di liquidazione) deve essere rappresentato nel patrimonio regionale secondo le regole stabilite nel decreto lgs 118/2011, come sopra ricordate, che ha introdotto la contabilità economico patrimoniale e quindi la valutazione dello Stato Patrimoniale della regione e dei propri enti.

Le ragioni che sottendono il DDL in argomento sono state ampiamente illustrate sia nella deliberazione di Giunta n. 35/22 del 8 luglio 2018 che lo ha approvato, sia nella relazione tecnica allegata al medesimo DDL.